



## COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO  
Tel. 02.21722.899  
Sito Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
[crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it)



*Segreteria e Programmazione Gare:*  
Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: [affarigeneralicrl@lnd.it](mailto:affarigeneralicrl@lnd.it)

*Tesseramento:*  
Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: [tesseramentocrl@lnd.it](mailto:tesseramentocrl@lnd.it)  
[tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it)

*Sportello Unico:*  
Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: [societacrl@lnd.it](mailto:societacrl@lnd.it)

*Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:*  
Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: [ustampacrl@lnd.it](mailto:ustampacrl@lnd.it)

*Servizio Pronto A.I.A.:*  
Tel. 02.21722.408-410

*Giudice Sportivo Territoriale:*  
[giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it)

*Corte d'Appello Territoriale:*  
[cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it](mailto:cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it)

## Stagione Sportiva 2016/2017 Comunicato Ufficiale N° 70 del 31/05/2017

1.	Comunicazioni della F.I.G.C. ....	3785
2.	Comunicazioni della L.N.D. ....	3785
2.1.1	Comunicati Ufficiali L.N.D. ....	3785
3.	Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia ....	3785
3.1	Consiglio Direttivo.....	3785
3.2	Segreteria.....	3785
3.2.1	Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO .....	3785
3.2.2	Fusioni e scissioni - cambio denominazione e sede sociale .....	3787
3.2.3	Riunioni Società presso Delegazione Provinciali .....	3791
3.2.4	Premio Giovani 2016/2017 .....	3792
3.2.5	Premi di rendimento stagioni sportive 2016/2017 e precedenti.....	3793
3.2.6	Chiusura uffici del C.R.L. per festività infrasettimanale .....	3793
	Variazione Gare LND .....	3793
3.3	Campionato Femminile - <i>Notizie</i> .....	3793
3.3.1	Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO .....	3793
	Variazione Gare CALCIO FEMMINILE .....	3794
3.4	Campionato Calcio a Cinque - <i>Notizie</i> .....	3794
3.4.1.	Riunione programmatica per le Società di Calcio a 5 .....	3794
3.4.2	Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO .....	3794
	Variazione Gare CALCIO a CINQUE .....	3795
4.	Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L. ....	3795
4.1	Attività S.G.S. di competenza L.N.D.....	3795
4.1.1	Finale Titolo Coppa Lombardia Allievi reg. fascia "B" e Giovanissimi reg. fascia "B" ...	3795

4.1.2 Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO .....	3795
4.1.3 Approvazione Tornei – Settore Giovanile Scolastico .....	3795
4.2 Attività di Base (S.G.S.).....	3796
4.2.1 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI .....	3796
4.2.2 OPEN DAY .....	3798
4.2.3 SEI BRAVO A...GRASSROOTS 2017 .....	3798
4.2.4 SCUOLE DI CALCIO LOMBARDIA STAGIONE 2016/2017 .....	3798
4.2.5 CFT BRESCIA-Montichiari Open Day .....	3798
4.2.6 CFT COMO-San Fermo della Battaglia Open Day .....	3799
4.2.7 CFT MONZA BRIANZA-Verano Brianza Open Day .....	3799
4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S. ....	3799
Variazione Gare S.G.S. ....	3799
5. Notizie su Attività Agonistica.....	3800
PLAY OFF PROMOZIONE .....	3800
RISULTATI .....	3800
GIUDICE SPORTIVO .....	3800
PLAY OFF 1 CATEGORIA .....	3801
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE .....	3801
RISULTATI .....	3801
GIUDICE SPORTIVO .....	3801
PLAY OFF SECONDA CATEGORIA .....	3802
VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE .....	3802
RISULTATI .....	3802
GIUDICE SPORTIVO .....	3802
PLAY OUT JUNIORES REGIONALE"A" .....	3803
GIUDICE SPORTIVO .....	3803
FASI FINALI COPPA LOMBARDIA.....	3805
ALLIEVI REGIONALI Fascia B.....	3805
RISULTATI .....	3805
GIUDICE SPORTIVO .....	3805
FASI FINALI COPPA LOMBARDIA.....	3806
GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia B.....	3806
RISULTATI .....	3806
GIUDICE SPORTIVO .....	3806
6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale .....	3807
6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL.....	3807
6.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL.....	3807
7. Rettifiche .....	3812
8. Legenda.....	3812
Legenda Simboli Giustizia Sportiva .....	3812

## 1. Comunicazioni della F.I.G.C.

Nessuna comunicazione

## 2. Comunicazioni della L.N.D.

### 2.1.1 Comunicati Ufficiali L.N.D.

Allegato al presente comunicato si pubblica:

- ✚ Comunicato Ufficiale **n°333** LND riguardante "Campionato JUNIORES DILETTANTI- Fase Nazionale – **Risultati e provvedimenti gare del 27 Maggio 2017.**
- ✚ Comunicato Ufficiale **n°334** LND riguardante " Risultati e provvedimenti Gare spareggio-promozione tra le seconde di Eccellenza 2016/2017- Primo turno - ritorno
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**336** LND da CU n°**166/A** della FIGC, riguardante " Termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2017/2018."
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**339** LND da CU n°**164/A** della FIGC, riguardante "I criteri di tesseramento dei calciatori extracomunitari."
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**341** LND da CU n°**168/A** della FIGC, riguardante " Le sanzioni per gli atti di violenza nei confronti degli Arbitri".
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**342** LND da CU n°**169/A** della FIGC, riguardante " Le modifiche all'art. 16 del C.G.S."
- ✚ Comunicato Ufficiale n°**343** LND da CU n°**170/A** della FIGC, riguardante " Le modifiche all'art. 90, comma4, delle N.O.I.F."

## 3. Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia

### 3.1 Consiglio Direttivo

### 3.2 Segreteria

#### 3.2.1 Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati e le date di svolgimento delle gare del 1° turno della Coppa Italia Eccellenza e Promozione e Coppa Lombardia 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria della prossima stagione sportiva 2017/2018:

#### DATE INIZIO CAMPIONATI

<b>ECCELLENZA</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>PROMOZIONE</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>1^ e 2^ CATEGORIA</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>JUNIORES REGIONALE A e B</b>	<b>Sabato 9 Settembre 2017</b>
<b>TERZA CAT. UNDER 21</b>	<b>Da <i>DEFINIRE</i></b>

Si comunica che la data di **INIZIO** del girone di **RITORNO** sarà domenica **14 Gennaio 2018**.

#### **Coppa Italia ECCELLENZA e PROMOZIONE**

Primo turno:

- 1^ giornata domenica 27 agosto 2017
- 2^ giornata mercoledì 30 agosto 2017
- 3^ giornata domenica 3 settembre 2017

#### **Coppa LOMBARDIA di PRIMA e SECONDA CATEGORIA**

Primo turno:

- 1^ giornata domenica 27 agosto 2017
- 2^ giornata giovedì 31 agosto 2017
- 3^ giornata domenica 3 settembre 2017

Eventuali ULTERIORI DATE verranno SUCCESSIVAMENTE comunicate in funzione del numero delle Società iscritte.

#### **Coppa LOMBARDIA di TERZA CATEGORIA, JUNIORES REGIONALE "A", JUNIORES REGIONALE "B" e JUNIORES PROVINCIALE**

Primo turno:

Le date verranno rese note una volta terminate le ISCRIZIONI e conosciuto il numero delle Società partecipanti.

#### **ORARIO di inizio delle GARE di Coppa Italia e Coppa Lombardia**

Le gare in giorni **FESTIVI** avranno inizio :

- alle ore **17.00** per quanto riguarda le gare del PRIMO TURNO.

Le gare **INFRASETTIMANALI** avranno inizio :

- alle ore **20.30** se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato.
- alle ore **18.00** se vengono disputate su campi muniti di impianto di illuminazione omologato relativamente alle categorie **JUNIORES REGIONALE "A" e "B" e JUNIORES PROVINCIALE**.

- all'**ORARIO UFFICIALE** come sotto riportato se vengono disputate su campi **PRIVI** di impianto di illuminazione omologato:

Dal 27 Agosto 2017 ore 17.00

Dal 21 Settembre 2017 ore 16.00

Dal 12 Ottobre 2017 ore 15.00

Dal 29 Ottobre 2017 ore 14.30

Dal 8 Marzo 2018 ore 15.30

Dal 5 Aprile 2018 ore 16.00

### **3.2.2 Fusioni e scissioni - cambio denominazione e sede sociale**

**LE DOMANDE DI FUSIONE, SCISSIONE, CAMBIO SEDE SOCIALE DEVONO ESSERE DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO TESSERAMENTI DEL C.R.L. VIA PITTERI 95/2 A MILANO, PER LE OPPORTUNE VERIFICHE, ENTRO E NON OLTRE IL 20 GIUGNO 2017. LE SOCIETÀ, NON DEVONO AVER TRASFERITO LA SEDE SOCIALE IN ALTRO COMUNE E NON DEVONO ESSERE STATE OGGETTO DI FUSIONI, AFFILIAZIONI, SCISSIONI E/O CONFERIMENTO DI AZIENDA NELLE DUE STAGIONI PRECEDENTI.**

**POSSONO EFFETTUARE MOVIMENTI LE SOCIETÀ CHE HANNO FATTO FUSIONI/CAMBI DI SEDE NELLA STAGIONE 2014/2015 E NON SUCCESSIVE (2015/2016 2016/2017)**

**LE SOCIETÀ CHE SI SONO AFFILIATE NELLA STAGIONE 2015/2016 POSSONO EFFETTUARE FUSIONI / CAMBI DI SEDE**

**SERVONO DUE COPIE DI TUTTI I DOCUMENTI**

#### **✚ MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE**

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DI DENOMINAZIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE.

**allegare allo stesso IN ORIGINALE:**

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante **la NUOVA** denominazione;

**IMPORTANTE:**

la denominazione sociale deve essere comunque diversa da quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

✚ **MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER CAMBIO DI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE**

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE.

**allegare allo stesso IN ORIGINALE:**

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato il cambio denominazione e sede sociale; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

( N.B. non possono deliberare i cambi i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto sociale sottoscritto dai soci riportante la NUOVA denominazione e la NUOVA sede;

**IMPORTANTE:**

la denominazione sociale deve essere comunque diversa da quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

**IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE E' CONSENTITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

1. Che la Società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. Che la Società richiede il cambio in un Comune confinante
3. Che la Società, nelle **due** stagioni precedenti, non abbia trasferito la Sede sociale in altro Comune e non è stata oggetto di fusioni, scissioni e/o conferimento di azienda.

✚ **MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI FUSIONE**

- compilare il relativo modulo (da ritirare presso il Comitato Regionale o Delegazione Provinciale)- SE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI FUSIONE E' SCARICATO DAL SITO VA COMPILATO COMUNQUE IN ORIGINALE.

**allegare allo stesso IN ORIGINALE:**

- verbali **DISGIUNTI** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che hanno deliberato la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

(N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- verbale **CONGIUNTO** dell'Assemblea generale dei Soci delle società che richiedono la fusione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

( N.B. non possono deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- **NUOVO** Atto costitutivo e **NUOVO** Statuto della società sorgente dalla fusione sottoscritto dai soci;

- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi (in carica per la Stagione Sportiva 2017/2018) della nuova società nascente, sottoscritto dagli stessi.

**IMPORTANTE:**

la denominazione sociale non deve essere comunque compatibile con quella di altra Società se già esistente all'interno della stessa Provincia.

Alle richieste di fusioni accolte non potrà essere comunque riconosciuta una data anteriore al 01/07/2017

**A FUSIONE E' CONSENTITA ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

1. Le Società che richiedono la fusione sono affiliate alla F.I.G.C. da almeno **due** stagioni sportive
2. Le Società, che richiedono la fusione hanno sede sociale nella stessa provincia, ovvero in comuni confinanti di province e/o regioni diverse
3. Le Società che richiedo la fusione non hanno modificato sede sociale (in altro Comune), non sono state interessate a fusioni o scissioni nelle **due stagioni sportive precedenti**.

**✚ MODALITA' PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI SCISSIONE**

E' possibile la separazione solo tra calcio maschile, calcio femminile e calcio a 5.

Le domande di scissione dovranno essere inviate esclusivamente al C.R.L. con allegato:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea generale dei Soci che ha deliberato la scissione; deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea

(N.B. non possono deliberare la scissione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società interessate)

- elenco nominativo dei Componenti gli Organi direttivi in carica per la stagione 2015/2016

- domanda di affiliazione per ogni altra società sorta dalla scissione corredata da tutta la documentazione di rito (Atto costitutivo, Statuto sociale, disponibilità di campo sportivo) **da inviare ENTRO IL 20/06/2017 perentorio**

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque e calcio a 11 femminile, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle società oggetto di scissione.

LE SCISSIONI SONO CONSENTITE ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 20 COMMA 7 DELLE N.O.I.F. SOPRA INDICATO

**✚ DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (ART. 15 NOIF)**

“Per ottenere l'affiliazione alla FIGC le società debbono presentare apposita domanda al Presidente Federale per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere”

Le Società **di nuova costituzione**, che intendono partecipare **all'attività organizzata dalla LND** devono scaricare dal sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) la relativa modulistica e presentarla debitamente

compilata in ogni parte in triplice copia al Comitato Regionale Lombardia (Via R. Pitteri 95/2-20134 Milano):

**Tutti i documenti IN ORIGINALE, dovranno essere presentati prima dell'iscrizione delle squadre ai campionati.**

#### **a) Tipologia (sigla) e denominazione sociale**

- la tipologia (sigla) della Società deve normalmente **PRECEDERE LA DENOMINAZIONE SOCIALE** che deve essere adeguata ai sensi dell'Art. 90 della Legge 289/2002:

A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica  
A.C.D. = Associazione Calcistica o Calcio Dilettantistica  
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica  
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico  
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico  
F.C.D. = Football Club Dilettantistico  
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica  
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica  
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica  
POL. D. = Polisportiva Dilettantistica  
Etc.

N.B. La "tipologia" della Società va sempre indicata (come prima riportato), ai sensi della su citata normativa.

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi;
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle società, l'esistenza di altra società con identica o simile denominazione comporta - per la società affilianda - l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione;

**Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai requisiti, ancorché accettate dal Comitato Regionale, saranno respinte dalla Segreteria Federale; infatti il nulla-osta espresso a livello regionale sulla denominazione della Società richiedente non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione, di competenza esclusiva della F.I.G.C., che interverrà solo al momento dell'esame finale della documentazione completa.**

#### **Esempi di alcune denominazioni INCOMPATIBILI:**

**- "SCUOLA CALCIO", non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti**

- "Nuova", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Nuova XXXX");

- "Rinascita", qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con "Rinascita XXXX");

-“Anno”, qualora esista altra Società con identica denominazione (per esempio : denominazione XXXX è incompatibile con “2009 XXXX”);

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX - GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi campionati giovanili).

- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (es: EF XXXX, MFK XXXX, BSE XXXX, etc.).

**Prima di redigere gli atti, le costituendi società sono invitate a contattare il Comitato Regionale o ad inviare a mezzo fax 02/21722231 / e-mail [tesseramentocrl@Ind.it](mailto:tesseramentocrl@Ind.it) per ottenere un parere preventivo all'utilizzo della denominazione prescelta. In ogni caso la F.I.G.C. ha titolo a ratificare la domanda di affiliazione dopo aver esaminato la documentazione completa.**

#### **Atto costitutivo e Statuto sociale**

La Società che richiede l'affiliazione alla FIGC deve presentare l'Atto costituito e lo Statuto sociale:

- a) ATTO COSTITUTIVO redatto in data recente contenente l'elenco nominativo dei componenti l'Organo direttivo (come da fax simile a disposizione sul sito)
- b) STATUTO SOCIALE redatto in data recente

Per eventuali necessità si suggerisce di collegarsi al “sito” qui sotto riportato:

**([www.Ind.it](http://www.Ind.it) Comitato Reg. Lombardia - ) nella sezione “servizi-modulistica”**

#### **c) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare**

La Società che chiede di essere affiliata alla F.I.G.C. deve presentare una dichiarazione attestante la piena e completa disponibilità di un idoneo campo sportivo rilasciata dal proprietario dell'impianto.

La Società dovrà svolgere l'attività nell'impianto dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione, impianto che deve insistere sul territorio del Comune ove la Società ha la propria sede sociale.

Non può essere considerato nella disponibilità di una Società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra (Art. 19 NOIF).

#### **d) Tassa di affiliazione**

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi a mezzo di assegno circolare non trasferibile, intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. LOMBARDIA, dell'importo di:

**E. 65,00** per le Società della Lega Nazionale Dilettanti;

**E. 25,00** per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica

(salvo conferma da parte della Federazione)

### **3.2.3 Riunioni Società presso Delegazione Provinciali**

Di seguito si pubblica elenco **DATE** delle riunioni tra le Società presso le **DELEGAZIONI PROVINCIALI**:

- ✚ **LODI** – Lunedì 05 giugno 2017 ore 20.45  
Sala Consiliare Comune di Montanaso Lombardo – S.P. 202– Montanaso Lombardo

- ✚ **PAVIA** – Mercoledì 07 giugno 2017 ore 21.00  
Sala conferenze Hotel Le Gronde – s.s. dei Giovi – Cava Manara
- ✚ **MILANO** – Giovedì 08 giugno 2017 ore 20.30  
Sala Riunioni C.R.L. – via R. Pitteri 95/2 – Milano
- ✚ **MANTOVA** - Lunedì 12 giugno 2017 ore 20.30  
Sala Meeting del GoParc – via Marco Biagi 14 – uscita A22 Mantova Sud
- ✚ **CREMONA** – Giovedì 15 giugno 2017 ore 20.30  
Seminario Vescovile Cremona – Via Milano,5 - Cremona
- ✚ **LEGNANO** – Venerdì 16 giugno 2017 ore 20.30  
Agriturismo “Il Parco” – via del Signù – Arluno
- ✚ **VARESE** – Lunedì 19 giugno 2017 ore ore 20.30  
Aula Magna scuola Media – via Baracca 1 – Malnate
- ✚ **LECCO** – Giovedì 22 giugno 2017 ore 20.45  
Sala Don Ticozzi – Via Ongania 4 - Lecco

### 3.2.4 Premio Giovani 2016/2017

Di seguito si pubblicano le Società *VINCENTI* “PREMIO GIOVANI” per la stagione sportiva 2016/2017 delle seguenti categorie:

#### ✚ **ECCELLENZA**

- 1** 49030 U.S. SESTESE CALCIO
- 2** 675355 A.C. CASTELLANA CASTELGOFFREDO
- 3** 57846 A.S. SANCOLOMBANO

#### ✚ **PROMOZIONE**

- 1** 917095 F.C. CASTELLEONE
- 2** 933900 S.S.D. CITTA DI VIGEVANO S.R.L.
- 3** 675501 A.S.D. BASIANO MASATE SPORTING

#### ✚ **PRIMA CATEGORIA**

- 1** 675786 A.S.D. VIS NOVA GIUSSANO
- 2** 73065 U.S. GROSIO
- 3** 940745 A.S.D. FARA OLIVANA CON SOLA

#### ✚ **SECONDA CATEGORIA**

- 1** 932141 G.S.D. ASTRO
- 2** 68199 F.C. LAVENO MOMBELLO
- 3** 205420 A.S.D. C.D.G. VENIANO

In allegato al presente COMUNICATO UFFICIALE si pubblicano le classifiche complete suddivise per categoria.

### 3.2.5 Premi di rendimento stagioni sportive 2016/2017 e precedenti

Si invitano le Società, che avessero maturato premi di rendimento a loro favore, in base a quanto previsto dagli art. 100/2bis e 101/7 delle N.O.I.F. (di seguito riportati,) a darne comunicazione alla Lega Pro inviando lettera di richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

[tesseramento@lega-pro.com](mailto:tesseramento@lega-pro.com)

#### **Art. 100 Il trasferimento dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"**

2.bis. Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori "giovani di serie" e relativi a trasferimenti definitivi di "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano un "premio di rendimento" a favore della società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

#### **Art. 101**

#### **I trasferimenti temporanei dei calciatori "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie"**

7. Negli accordi di trasferimento possono essere inserite clausole che prevedano un premio di valorizzazione a favore della società cessionaria o un premio di rendimento a favore della società cedente determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni.

### 3.2.6 Chiusura uffici del C.R.L. per festività infrasettimanale

Si informano le società che gli uffici di questo Comitato Regionale resteranno chiusi al pubblico nel giorno festivo di venerdì 2 giugno p.v..

#### **Variatione Gare *LND***

Nessuna comunicazione

### 3.3 Campionato Femminile - *Notizie*

#### 3.3.1 Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati della prossima stagione sportiva 2017/2018:

##### **DATE INIZIO CAMPIONATI**

<b>FEMMINILE SERIE C</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>FEMMINILE SERIE D</b>	<b>Da DEFINIRE</b>
<b>FEMMINILE JUNIORES</b>	<b>Da DEFINIRE</b>
<b>GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE</b>	<b>Da DEFINIRE</b>

Si comunica che la data di **INIZIO** del girone di **RITORNO** sarà domenica **14 Gennaio 2018**.

### Variazione Gare **CALCIO FEMMINILE**

Nessuna comunicazione

## 3.4 Campionato Calcio a Cinque - **Notizie**

### 3.4.1. Riunione programmatica per le Società di Calcio a 5

Le Società di Calcio a 5 sono invitate **SABATO 10 GIUGNO 2017 alle ore 10,00** a partecipare alla riunione programmatica che si terrà presso il **Centro Kick Off in Via XXV Aprile 16 San Donato Milanese**.

Nel corso della riunione si tratteranno i seguenti argomenti:

- Nuova procedura iscrizione ai campionati.
- Modifiche campionati per la stagione 2017-2018.
- Riordino delle attività giovanili per la stagione 2018-2019

Si ringrazia sentitamente la Società Kick Off C5 Femminile per l'ospitalità e la preziosa collaborazione

### 3.4.2 Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di **INIZIO**

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati della prossima stagione sportiva 2017/2018:

#### DATE INIZIO CAMPIONATI

<b>CALCIO A 5 SERIE C 1</b>	<b>Venerdì 15 Settembre 2017</b>
<b>CALCIO A 5 SERIE C 2</b>	<b>Giovedì 28 Settembre 2017</b>
<b>CALCIO A 5 SERIE D</b>	<b>Lunedì 25 Settembre 2017</b>
<b>CALCIO A 5 JUNIORES</b>	<b>Da DEFINIRE</b>
<b>CALCIO A 5 FEMMINILE</b>	<b>Da DEFINIRE</b>
<b>CALCIO A 5 ALLIEVI</b>	<b>Da DEFINIRE</b>
<b>CALCIO A 5 GIOVANISSIMI</b>	<b>Da DEFINIRE</b>

Si comunica che le date di **INIZIO** del girone di **RITORNO** verranno comunicate in seguito.

### Coppa Italia **CALCIO a 5 Serie C1 – Fase Regionale**

Prima FASE:  
18 settembre 2017

### Coppa Lombardia **CALCIO a 5 Serie C2**

Prima FASE:  
14- 15 settembre 2017

**Da DEFINIRE**

**Variazione Gare *CALCIO a CINQUE***

Nessuna comunicazione

#### **4. Comunicazioni per l'attività del Settore Giovanile Scolastico del C.R.L.**

##### **4.1 Attività S.G.S. di competenza L.N.D.**

##### **4.1.1 Finale Titolo Coppa Lombardia Allievi reg. fascia "B" e Giovanissimi reg. fascia "B"**

Si trascrivono, qui di seguito, i risultati ufficiali delle gare di finale per il Titolo Coppa Lombardia regionale delle cat. Allievi reg. fascia "B" e Giovanissimi reg. fascia "B", disputate a TREZZO SULL'ADDA il 27/05/2017:

**ALLIEVI REGIONALE FASCIA "B"**  
**A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909 SRL - F.C.D. ENOTRIA 1908 1 - 0**

**GIOVANISSIMI REGIONALE FASCIA "B"**  
**S.S.D PRO SESTO SRL - A.S.D. ALCIONE 3 - 1**

Il Comitato Regionale Lombardia esprime il proprio plauso alle contendenti società **F.C.D. ENOTRIA 1908** e **A.S.D. ALCIONE** nonché alle società **A.S.D. VIRTUS BERGAMO 1909** e **S.S.D PRO SESTO SRL** che si sono aggiudicate la Coppa Lombardia .

Si ringrazia sentitamente la società **A.S.D. TRITIUM CALCIO 1908** per la preziosa collaborazione.

##### **4.1.2 Campionati Regionali 2017/2018 – Programmazione DATE di INIZIO**

Il Consiglio Direttivo ha deliberato le date di inizio dei campionati della prossima stagione sportiva 2017/2018:

###### **DATE INIZIO CAMPIONATI**

<b>ALLIEVI REGIONALI "A"</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>GIOVANISSIMI REGIONALI "A"</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>
<b>ALLIEVI REGIONALI Fascia "B"</b>	<b>Domenica 10 Settembre 2017</b>

##### **4.1.3 Approvazione Tornei – Settore Giovanile Scolastico**

Si comunica l'avvenuta **APPROVAZIONE** dei seguenti tornei:

510	COMO CUP	FCF COMO 2000	N	G	25.06.17	
511	PAESE DI PONTE	USD PONTESE	R	P	02.06.17	03.06.17
512	FESTA DELLO SPORT	POL. SAN GIORGIO	R	PC	01.06.17	04.06.17
513	4° MEM. REGALIA MARCO	ASD VULCANIA	R	PA	02.06.17	

514	SOCCER CUP	G.S. SOCCER BOYS	R	E-P-PC	02.06.17	11.06.17
515	MEM. DON LUIGI ARIENTI	GSD SERENISSIMA S.PIO X	R	PC	12.06.17	18.06.17
516	SUMMER CUP	POL LOMBARDIA 1	R	P	10.06.17	
517	4° Torneo NIBIONNO	ACCADEMIA CALCIO NIBIONNO	R	E-P	05.06.17	30.06.17

Si invitano le società al rispetto dei tempi per la presentazione di tornei e richieste gare amichevoli o partecipazione a tornei all'estero:

Richiesta gare amichevoli	8 giorni lavorativi
Richiesta autorizzazione partecipazione tornei all'estero o Gare amichevoli all'estero	45 giorni lavorativi

Autorizzazione Tornei che si svolgono in Italia	
Regionali	45 giorni lavorativi
Nazionali	70 giorni lavorativi
Internazionali	70 giorni lavorativi
Le scadenze, si intendono presso l'Ufficio Tornei SGS del Comitato Regionale Lombardia.	

## 4.2 Attività di Base (S.G.S.)

### 4.2.1 RADUNI E PROVINI PER GIOVANI CALCIATORI

#### **Raduni Giovani Calciatori**

Le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (ovvero fino ai nati nel 2004 e non per i nati nel 2005) e non superiore al limite massimo previsto per la categoria "Allievi".

Vengono considerati "Raduni di selezione", le attività organizzate dalle società (in proprio o in collaborazione con altri club affiliati alla FIGC), durante le quali vengono coinvolti in gruppo giovani calciatori tesserati per altre società.

Possono partecipare a tali raduni solo i calciatori tesserati per società operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno selettivo, seppur di diversa regione.

Per le categorie "Esordienti" e "Pulcini", non è consentito dar luogo a selezioni precoci.

Il raduno di selezione deve essere organizzato in modo che i giovani calciatori coinvolti lo vivano in modo "positivo", senza eccessivi stress, mettendo in condizione i giovani di esprimere le proprie qualità.

Per l'organizzazione dei raduni selettivi la Società interessata deve richiedere preventiva autorizzazione al Comitato Regionale competente per territorio tenendo conto delle seguenti limitazioni riferite ai raduni fuori della propria regione di appartenenza (in collaborazione con altra società):

- per le società professionistiche MASSIMO 1 RADUNO PER PROVINCIA
- per le società dilettantistiche MASSIMO 4 RADUNI PER STAGIONE SPORTIVA

La richiesta di autorizzazione deve pervenire al Comitato Regionale territorialmente competente almeno dieci giorni prima del giorno di effettuazione del raduno, con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile, e deve specificare:

a) se il raduno è organizzato "in proprio" dalla Società richiedente o per conto od in collaborazione con un'altra consorella (in quest'ultima ipotesi vanno acquisite agli atti del Comitato anche le attestazioni della Società cointeressata);

- b) i nominativi del Dirigente e del Tecnico responsabili dell'organizzazione del raduno per conto della Società richiedente (ed eventualmente di quelli delle Società co interessate) opportunamente tesserati per le rispettive società;
- c) categorie e classi d'età interessate, indicando per ciascuna l'elenco nominativo dei partecipanti e trasmetterlo ai Comitati Regionali di riferimento entro i 4 giorni precedenti al raduno;
- d) sede del raduno, con indicazione dell'impianto di gioco omologato, che dovrà essere coincidente con la sede della società richiedente;
- e) la data e l'orario del raduno che dovrà tener conto degli obblighi scolastici dei ragazzi;
- f) modalità dei svolgimento del raduno e modalità di selezione previste (p.e. svolgimento di una gara della durata di 2 tempi di 40' ciascuno);
- g) il nominativo del medico presente durante il raduno.

In occasione di tali raduni, ad ogni giovane calciatore deve essere garantita la partecipazione per un tempo di gioco adeguato (p.e. almeno metà gara ufficiale), pertanto la partecipazione dovrà essere limitata ad un numero di giocatori e di categorie adeguato alla durata del raduno stesso.

Ai raduni possono partecipare soltanto giovani calciatori tesserati per Società della FIGC operanti nella stessa regione o in provincia limitrofa a quella della località in cui si svolge il raduno, seppur di diversa regione, muniti del necessario "nulla osta" rilasciato dalla società di appartenenza.

È assolutamente vietato il coinvolgimento di persone non tesserate, le quali, pertanto, non possono aver accesso né agli spogliatoi né al recinto di gioco.

I Comitati Regionali territorialmente competenti devono rilasciare le prescritte autorizzazioni, d'intesa con il Settore Giovanile e Scolastico, soltanto dopo aver accertato l'espletamento di tutte le formalità da parte delle Società richiedenti e devono esercitare, comunque, azione di controllo del rispetto della normativa suddetta, disponendo, se necessario, nei confronti di eventuali trasgressori, il relativo deferimento ai competenti organi disciplinari.

I Comitati Regionali territorialmente competenti debbono comunicare almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del raduno, al Settore Giovanile e Scolastico, tutte le notizie e la documentazione ad esso relative.

### **Provini presso le società (giovani calciatori sottoposti a prova)**

Vengono considerati "Provini", le modalità con cui una società, convoca un giocatore di altra società presso la propria struttura per "sottoporlo a prova", prevedendo l'inserimento in un proprio gruppo-squadra.

Le società affiliate, che nel corso della corrente stagione sportiva intendano sottoporre a prova giovani calciatori di età inferiore agli anni 16, sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione, per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente, al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che provvederà a concedere la relativa autorizzazione tenendo in considerazione le seguenti necessarie condizioni:

1) le società possono sottoporre a prova un giovane calciatore di età compresa tra i 12 anni anagraficamente compiuti nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva (non per i nati nel 2005) ed i 16 anni, previo rilascio di regolare "nulla osta" da parte della società di appartenenza e che il giovane calciatore sia residente nella medesima regione o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione;

2) soltanto alle società che dimostrano di essere in possesso dei sotto indicati, specifici requisiti può essere concessa la possibilità di sottoporre a "prova" giovani calciatori di età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni residenti nella medesima regione, o in provincia limitrofa alla sede della Società, seppur di diversa regione, e/o giovani calciatori di età compresa tra i 12 e i 16 anni provenienti da altra regione.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- possesso dei requisiti minimi per il Riconoscimento come "Scuola di Calcio";
- presenza di un tecnico con qualifica federale nel gruppo squadra in cui viene inserito il bambino;
- situazione disciplinare adeguata - relativamente a tecnici e dirigenti della società;

presenza di un esperto di aspetti socio-relazionali, ai fini di una più compiuta valutazione sull'inserimento del bambino nel gruppo-squadra ed a testimonianza del clima educativo che comunque dovrà caratterizzare il contesto in cui ci si trova (es. Psicologo dello Sport).

Le società devono attenersi alla seguente procedura:

Le società che intendono "sottoporre a prova" un giocatore, chiedono autorizzazione preventiva (all'inizio della Stagione Sportiva e comunque entro e non oltre il 30 novembre 2016) in base ai requisiti sopra indicati, al Settore Giovanile e Scolastico (e per conoscenza al Comitato Regionale LND e al Coordinatore Federale Regionale SGS di appartenenza), con lettera a firma del legale rappresentante o del Responsabile del Settore Giovanile;

il Settore Giovanile e Scolastico, autorizza la società richiedente tramite la pubblicazione di un comunicato ufficiale nazionale;

nel corso della Stagione Sportiva la società (preventivamente autorizzata) che intende "provare" giovani calciatori deve inviare comunicazione informativa solo ed esclusivamente al Presidente del Settore Giovanile e Scolastico entro 24h precedenti dallo svolgimento della "prova" senza necessità di ricevere ulteriore autorizzazione;

alla fine di ogni mese, le società devono inviare al Settore Giovanile e Scolastico un report dei calciatori che hanno "sottoposto a prova", suddivisi per fascia d'età e gruppo-squadra.

Le società autorizzate a sottoporre a prova i giovani calciatori in età compresa tra i 10 e i 12 anni, possono utilizzare i giovani anche in occasione di gare amichevoli e/o Tornei Internazionali della categoria Esordienti nel numero massimo di tre calciatori, ovviamente, per poter usufruire di tale opportunità, la società deve aver ottenuto la necessaria autorizzazione all'inizio della stagione sportiva e rispettare le procedure sopra indicate.

#### **4.2.2 OPEN DAY**

Per quanto concerne gli open day si ricorda a tutte le società che l'organizzazione di tale attività va comunicata preventivamente alla delegazione di competenza nel caso si tratti di open day locali e all'ufficio tornei del CRL nel caso si tratti di attività regionali, indicando luogo data e ora di svolgimento e responsabile dell'attività almeno una settimana prima.

La partecipazione dei bambini/ragazzi agli open day realizzati prima del 30 giugno è condizionata al rilascio del nulla osta da parte della società per cui il giocatore è tesserato nella corrente stagione.

Per gli open day realizzati dopo il 30 giugno 2017 la partecipazione dei bambini/ragazzi è libera in quanto i tesseramenti sono scaduti e fino a nuovo tesseramento.

Si ricorda che tali attività devono essere coperte da adeguata e specifica assicurazione privata fatta dalle società organizzatrici.

#### **4.2.3 SEI BRAVO A...GRASSROOTS 2017**

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma tecnico della finale regionale per la Manifestazione in oggetto che si terrà domenica 04 giugno 2017 a Montichiari (BS).

#### **4.2.4 SCUOLE DI CALCIO LOMBARDIA STAGIONE 2016/2017**

In allegato al presente Comunicato si pubblica l'elenco delle aspiranti Scuole Calcio Élite e Scuole Calcio riconosciute della Lombardia, per la corrente stagione sportiva

#### **4.2.5 CFT BRESCIA-Montichiari Open Day**

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma relativo agli open day che si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di BRESCIA-Montichiari durante il mese di giugno.

#### 4.2.6 CFT COMO-San Fermo della Battaglia Open Day

Di seguito si pubblica il programma relativo agli open day che si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di COMO-San Fermo della Battaglia durante il mese di giugno.

**Data e ora:** 05 Giugno dalle 16:00 alle 18:00 Allenamento su campo (Campo Comunale Via Mornago) , dalle 18:15 alle 19:15 presentazione progetto ( Sala Eracle Sports Center Via Fittavolo)

**Squadre :** Accademia Calcio Como - Varesina – Eracle

**Data e ora :** 12 Giugno dalle 17 :00 alle 18:00 presentazione progetto ( Auditorium Comunale Via Mornago), dalle 18:15 alle 19:45 allenamento sul campo (campo comunale Via Mornago)

**Squadre :** Accademia Rovello, Cacciatori delle Alpi

#### 4.2.7 CFT MONZA BRIANZA-Verano Brianza Open Day

In allegato al presente Comunicato si pubblica il programma relativo agli open day che si svolgeranno presso il Centro Federale Territoriale di MONZA BRIANZA-Verano Brianza durante il mese di giugno.

#### 4.3 Modifiche campi, giornate, orari S.G.S.

<b>Variazione Gare S.G.S.</b>
-------------------------------

Nessuna comunicazione

## 5. Notizie su Attività Agonistica

### PLAY OFF PROMOZIONE

## RISULTATI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 4T - 1 Giornata - A			
(1) LUISIANA	- CALCIO BASSA BRESCIANA	2 - 3	
(1) VIMERCATESE ORENO	- MARIANO CALCIO	3 - 1	

(1) - disputata il 27/05/2017

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### GARE DEL 27/ 5/2017

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 6/2017

GRASSI DIONIGI (MARIANO CALCIO)

#### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 14/ 6/2017

CAPELLETTI AGOSTINO (LUISIANA)

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ABBA FRANCESCO (LUISIANA)

RIZZI TOMMASO (LUISIANA)

INGRAO DIEGO LORENZO (LUISIANA)

#### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

#### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

MENDINI PIETRO (CALCIO BASSA BRESCIANA)

FIORENTINI FABIO (LUISIANA)

GARBERO ANDREA (MARIANO CALCIO)

DUSIO FRANCESCO EMILI (VIMERCATESE ORENO)

BONIZZI FABIO (LUISIANA)

SCIETTI LUIGI ANGELO DO (LUISIANA)

ZINGARO IVAN (MARIANO CALCIO)

# PLAY OFF 1 CATEGORIA

## VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

### GARA VARIATA

#### Gare 4° Turno - RITORNO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
02/06/2017	1 R	PONTELAMBRESE	SAIANO		17:00		

## RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 4T - 1 Giornata - A			
(1) BASTIDA	- CONCOREZZESE	3 - 1	
(1) C.O.B. 91	- F.M. PORTICHETTO	0 - 0	
(1) SAIANO	- PONTELAMBRESE	0 - 1	

(1) - disputata il 28/05/2017

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### GARE DEL 28/ 5/2017

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

TURATI FEDERICO (CONCOREZZESE)

##### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

CANZANO ALESSANDRO (BASTIDA)

CASAGRANDE MASSIMO (BASTIDA)

##### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

BRUSCAGLIA GIOVANNI (BASTIDA)  
RABAIOLI LUCA (SAIANO)

GRECO GIANLUCA (PONTELAMBRESE)

# PLAY OFF SECONDA CATEGORIA

## VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE

### GARA VARIATA

#### 4° Turno - RITORNO

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
01/06/2017	1 R	ORATORIO STEZZANO	ATLETIC ALMENNO S.B.		20:30		
02/06/2017	1 R	VIRTUS	BORGHETTO DILETTANTISTICA		20:30		CAMPO SPORTIVO ORATORIO INZAGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO

## RISULTATI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 4T - 1 Giornata - A		
(1) ATLETIC ALMENNO S.B.	- ORATORIO STEZZANO	2 - 0
(1) BORGHETTO DILETTANTISTICA	- VIRTUS	1 - 1
(1) MONTODINESE A.S.D.	- ALBATE CALCIO	1 - 1
(1) MORTARA	- CASTENEDOLESE	2 - 4
(1) ROMANO BANCO	- CASSINA CALCIO	3 - 2
(1) S.MARCO	- DUBINO	2 - 0

(1) - disputata il 28/05/2017

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### GARE DEL 28/ 5/2017

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

SETTINO ALDO AXEL (BORGHETTO DILETTANTISTICA)

per atto di violenza nei confronti di un avversario (art. 19 comma 4 lett. B del CGS)

#### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SEVA ROBERTO (MORTARA) ACQUATI RICCARDO (VIRTUS)  
MAPELLI PAOLO (VIRTUS)

## **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)**

ABAD MATEO EMANUEL	(BORGHETTO DILETTANTISTICA)	FILIPPINI CARLO	(CASTENEDOLESE)
HILMI YASSINE	(CASTENEDOLESE)	AGAZZI MICHELE	(MONTODINESE A.S.D.)
FORCATI VLADIMIRO	(MONTODINESE A.S.D.)	OGLIARI ANDREA	(MONTODINESE A.S.D.)
NASELLO MARCO	(MORTARA)	TESTA STEFANO	(ORATORIO STEZZANO)
VALLI CARLO	(ORATORIO STEZZANO)		

### **AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA**

DE PEDRINA DANIELE (DUBINO)

### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

LOPANE GIULIO	(ALBATE CALCIO)	MINOLA SACHA	(ALBATE CALCIO)
ALEMANNI DAVID	(ATLETIC ALMENNO S.B.)	CASALI MICHELE	(ATLETIC ALMENNO S.B.)
ROTINI MICHELE	(ATLETIC ALMENNO S.B.)	BARDELLONI PIETRO	(CASTENEDOLESE)
LODI MATTIA	(CASTENEDOLESE)	CONFORTI MAURO	(DUBINO)
BRAZZOLI FILIPPO	(MONTODINESE A.S.D.)	TEDESCO DOMENICO	(MORTARA)
ANDREATTA FRANCESCO	(ROMANO BANCO)	CORTELLARO ANDREA	(S.MARCO)
PRIMI MATTEO	(S.MARCO)	CESATI SIMONE	(VIRTUS)
MUSARDO CLAUDIO	(VIRTUS)		

## **PLAY OUT JUNIORES REGIONALE "A"**

### **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **GARE DEL 6/ 5/2017**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **REAL MILANO - BRERA**

In data 6/05/2017, si è disputata la gara Real Milano - Brera del Campionato Juniores regionale girone D, Play out gara di andata, del C.R. Lombardia.

Con deliberazione pubblicata sul CU n° 63 del 11-5-17 lo scrivente ha ritenuto di riservarsi decisioni in ordine alla omologazione della gara ed eventuali provvedimenti disciplinari a carico di società e tesserati all'esito degli opportuni accertamenti.

Infatti la società Real Milano con reclamo in data 7-5-2017 aveva chiesto a carico della controparte la sanzione della perdita della gara per aver utilizzato durante la gara (oltre ad altro) il calciatore n° 5 Gueye Omar Diagne nato il 5-1-99 solamente provvisto di fotocopia non autenticata del passaporto.

La società Brera aveva inviato controdeduzioni in data 8-5-2017 con le quali sosteneva la regolarità della documentazione fornita all'arbitro al fine della ammissione dei calciatori alla gara. In proposito trasmetteva in originale il passaporto del calciatore Gueye Omar Diagne nato il 5-1-99.

Visto il rapporto di gara e relativi allegati, sentito l'arbitro e visto il relativo supplemento; si è ritenuto opportuno acquisire ulteriori elementi di accertamento per il tramite della Procura Federale, al fine di stabilire in giudizio ai sensi dell'art.17 comma 7 del CGS l'identità del calciatore partecipante attivamente alla gara col n° 5, vale a dire

verificare se alla gara ha effettivamente preso parte o meno il calciatore Gueye Omar Diagne nato il 5-1-99, regolarmente tesserato per la società Brera.

Infatti con deliberazione pubblicata sul CU n° 63 del 11-5-17 lo scrivente ha ritenuto di riservarsi decisioni in ordine alla omologazione della gara ed eventuali provvedimenti disciplinari a carico di società e tesserati all'esito degli opportuni accertamenti.

Il Procuratore Federale Interregionale con nota, trasmessa a mezzo posta elettronica certificata in data 29-5-2017 prot 13223/48pfi-of 16-17/MB/gb, ha inviato la richiesta relazione di per le determinazioni di competenza.

Dagli atti citati risulta che gli elementi di indagine accertano che il calciatore con la maglia n° 5 il quale, pur privo di valido documento di riconoscimento, è stato ammesso al gioco nella citata gara, effettivamente risulta essere Gueye Omar Diagne nato il 5-1-99, vale a dire il calciatore indicato sull'elenco di gara della società Brera e validamente tesserato per la medesima società.

Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale.

Accertata perciò in giudizio, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 del CGS, la identità del calciatore che effettivamente ha partecipato alla gara e dato atto che tale calciatore, come sopra riportato risulta regolarmente tesserato e che pertanto la gara è stata regolarmente giocata.

PQS.

#### **DELIBERA**

Di omologare il risultato della gara come acquisito sul campo: Real Milano - Brera: 0-1.

## **TORNEO INTERCIL**

### **GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Piazza Edoardo, con la collaborazione del sig. Di Martino Enzo e Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### **GARE DEL 23- 5-2017**

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E DI TORNEO**

TATANI MATTEO (SAN MARCO)

#### **GARE DEL 30- 5-2017**

##### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E DI TORNEO**

POP SERGIU DANIEL (ACCADEMIA PAVESE)  
SONOTACA FRANCESCO (BOVISIO MASCIAGO)

## **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E DI TORNEO**

MODDE FEDERICO (VERGIATESE)  
BUSIN RICCARDO (BOVISIO MASCIAGO)  
PICELLI LORENZO (LA SPEZIA)

# **FASI FINALI COPPA LOMBARDIA**

## **ALLIEVI REGIONALI Fascia B**

## **RISULTATI**

### **RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2017**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

<b>GIRONE FI - 1 Giornata - A</b>		
VIRTUS BERGAMO 1909 SRL	- ENOTRIA 1908	1 - 0

## **GIUDICE SPORTIVO**

Il Sostituto Giudice Sportivo Sig. Reali Geom. Franco, delegato, assistito dal collaboratore Giudice Sig. Scorziello Carmine, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

### **GARE DEL 27/ 5/2017**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E**

D EREDITA MATTEO (ENOTRIA 1908)

Per ripetute frasi ingiuriose e per aver dato una lievi spallata intenzionalmente all'arbitro al termine della gara.

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA/E**

SANOGO HAMED KADER (ENOTRIA 1908)

Per frase volgare nei confronti dell'arbitro al termine della gara.

#### **AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA**

SANOGO HAMED KADER (ENOTRIA 1908)

SIGNORI SAMUELE

(VIRTUS BERGAMO 1909 SRL)

# FASI FINALI COPPA LOMBARDIA

## GIOVANISSIMI REGIONALI Fascia B

### RISULTATI

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 27/05/2017

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE FI - 1 Giornata - A		
PRO SESTO S.R.L.	- ALCIONE	3 - 1

### GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo Sig. Reali Geom. Franco, delegato, assistito dal collaboratore Giudice Sig. Scorziello Carmine, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

#### GARE DEL 27/ 5/2017

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

##### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

##### SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CALVIO EMANUELE (ALCIONE)

##### A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

##### AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA

PRIORE MATTEO (ALCIONE)

PANZANI ALBERTO (PRO SESTO S.R.L.)

## 6. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

### 6.1 Corte Sportiva di Appello Territoriale del CRL

Riunione del 25-05-2017

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente), Avv. Sara Baresi, Giuseppe Grasso (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario), Rappresentante A.I.A. Sig. Michele Liguori

**Reclamo società ASD SS VEROLESE 1911 Play-out Camp. Promozione. Gir. D  
Gara del 14.05.2017 tra Dak / Verolese  
C.U. n. 66 del CRL datato 18.05.2017**

La società ASD SS VEROLESE ha proposto reclamo avverso la squalifica comminata dal GS al calciatore, ALLOISIO Alessandro per 6 gare, lamentando che la squalifica è eccessiva rispetto alla gravità del comportamento tenuto dal calciatore nei confronti del direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso atto della regolarità del reclamo osserva. Dal rapporto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, emerge chiaramente che il calciatore, ALLOISIO Alessandro, ha dato volontariamente una spallata all'arbitro facendolo indietreggiare per 2/3 metri.

La gravità del comportamento valutata, applicando gli abituali criteri adottati da questa Corte giustifica la sanzione comminata dal GS che pertanto non può che essere confermata.

Tanto premesso e ritenuto la Corte Sportiva di Appello Territoriale

**RIGETTA**

il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.

### 6.2 Tribunale Federale Territoriale del CRL

Riunione del 25-05-2017

Collegio Giudicante: Avv. Sergio Carnevale (Presidente), Avv. Sara Baresi, Avv. Giuseppe Grasso (componenti), Rag. Orazio Serafino (Segretario)

**Deferimento del Procuratore Federale del 24 gennaio 2017 a carico di:**

**CAMBIANICA Claudio**, nella sua qualità di Presidente dell'ASD Casazza Calcio, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 e dell'art. 7 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva *"per aver posto in essere, in concorso con i sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini, atti finalizzati ad alterare il risultato della gara tra le società ASD Casazza Calcio e ASD Fara Olivana con Sola del 08.05.2016, concludendo e finanziando economicamente un accordo illecito con alcuni calciatori della ASD Fara Olivana con Sola (i sig.ri Pagnoni, Turra e Rota), volto a garantire alla propria società la vittoria della gara in oggetto, alterando il risultato finale della partita"*;

**TRAPLETTI Ruggero**, tesserato all'epoca dei fatti in qualità di Direttore Sportivo della ASD Casazza Calcio,

**CAMOTTI Paolo**, all'epoca dei fatti non tesserato per alcuna società (dimissionario dalla carica di Direttore Tecnico della società F.C. Aurora Travagliato in data 21.12.2015),

**MASSOLINI Andrea Giuseppe**, tesserato per la stagione sportiva 2015-2016 quale Allenatore della società ASD Fara Olivana con Sola (dalla quale era stato esonerato in data 18.03.2016),

**PAGNONI Daniele**, tesserato in qualità di calciatore (e capitano) dell'ASD Fara Olivana con Sola,

**ROTA Daniele**, tesserato in qualità di calciatore dell'ASD Fara Olivana con Sola e **TURRA Alberto** tesserato in qualità di calciatore dell'ASD Fara Olivana con Sola,

per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., *"per aver posto in essere atti finalizzati ad alterare il risultato della gara de qua cooperando alla*

*realizzazione dell'accordo illecito volto a garantire alla società ASD Casazza Calcio la vittoria della gara in oggetto, alterando il risultato finale della partita";*

**ASD CASAZZA CALCIO**, per rispondere, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 7, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni attribuite al Presidente, sig. Cambianica;

**ASD FARA OLIVANA CON SOLA**, per rispondere, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 7, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni attribuite ai suoi calciatori Pagnoni, Rota e Turra.

\* \* \* \* \*

Con provvedimento del 24 gennaio 2017 il Procuratore Federale, letta la relazione di indagine ed esaminati i relativi allegati;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini;

*"ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che:*

*- nel corso delle ultime 5 gare di campionato, con 4 punti conquistati sui 15 disponibili, il Casazza aveva peggiorato ancor più la propria classifica, a favore proprio del Fara, che si era pure aggiudicato lo scontro diretto alla penultima giornata; al contrario, il Fara era arrivato alla finale di andata dei playout avendo vinto le ultime due gare di campionato (compreso lo scontro diretto col Casazza) e dopo aver conquistato 8 punti sui 12 disponibili nelle ultime 4 gare, con il sorpasso in classifica ai propri diretti avversari e la conquista del vantaggio di giocare in casa la gara di ritorno della finale dei playout retrocessione: in sostanza, il Fara arrivava ai playout sicuramente con un maggior entusiasmo ed una migliore condizione fisica e psicologica;*

*- proprio a 5 giornate dal termine, prima di inanellare gli ultimi risultati positivi, il Fara aveva allontanato l'allenatore Massolini, il quale, come emerso dalle audizioni, non si era lasciato con la società in buoni rapporti, tanto che alcuni calciatori hanno riferito di averlo sentito promettere alla dirigenza del Fara che "gliela avrebbe fatta pagare";*

*- giusto pochi giorni dopo l'esonero del sig. Massolini, il presidente del Casazza, sig. Cambianica, reintegrava sorprendentemente in organico il direttore tecnico sig. Ruggero Trapletti, in precedenza allontanato poichè considerato responsabile della deludente annata della squadra, nonostante il suo ruolo non potesse garantire, di fatto, alcun apporto concreto (il mercato era chiuso e la stagione praticamente conclusa) o potesse in qualche modo influire sulle prestazioni della squadra;*

*- il sig. Trapletti era ed è legato da un solido rapporto di amicizia con il sig. Paolo Camotti, anch'egli direttore sportivo (tesserato nella precedente stagione con la società Aurora Travagliato FC), il quale, peraltro, aveva collaborato nell'estate del 2015 con la società Fara, e nello specifico con l'ex allenatore Massolini, favorendo il tesseramento di alcuni calciatori;*

*- avvalendosi della collaborazione di Trapletti, Camotti e Massolini, il presidente Cambianica aveva la possibilità di contattare i calciatori più esperti e rappresentativi del Fara, anche grazie al forte legame che questi avevano (e hanno) con Massolini (loro ex allenatore e che in prima persona ne aveva richiesto il tesseramento al Fara)";*

*"considerato, in definitiva, che secondo quanto emerso in sede di indagini, appaiono provate le seguenti circostanze:*

*- il Fara arrivava alla finale di andata dei playout in ottimo stato di forma, anche mentale, mentre il Casazza aveva raccolto solo 4 punti nelle ultime 5 partite, attestandosi al penultimo posto in campionato;*

*- il Fara aveva vinto le due sfide di campionato, sia all'andata in data 6.12.2015 in casa del Casazza con il punteggio di 3-2, sia al ritorno in data 24.06.2016 per 2-1 e le squadre schierate nella gara di andata dei playout dell'8.05.2016 erano pressochè le stesse;*

*- Turra (portiere) Pagnoni (capitano) e Rota (difensori centrali), nonostante fossero i più esperti ed anziani del gruppo, ed i più abituati a giocare gare di tale importanza, non si sono impegnati durante la partita, dimostrandosi disattenti e distaccati, ed hanno favorito coi loro errori le marcature avversarie;*

*- i tre giocatori citati non hanno in alcun modo sostenuto i propri compagni, come invece erano soliti fare, nè in campo nel corso della partita nè durante l'intervallo tra il primo e il secondo tempo, quando il Casazza era già in vantaggio per 2-0;*

*- i soggetti coinvolti (Cambianica, Trapletti, Camotti, Massolini, Turra, Rota e Pagnoni) all'epoca dei fatti avevano, ed hanno tuttora, un rapporto solido di amicizia fra di loro, come peraltro dagli stessi confermato in sede di audizione;*

- il presidente Cambianica ha dichiarato di aver sostenuto una spesa "extrabudget" che aveva consentito alla sua squadra di salvarsi e proprio in virtù di tale motivo non ha provveduto a pagare integralmente ai propri calciatori i compensi pattuiti;

rilevato che tali elementi appaiono idonei a dimostrare che il presidente del Casazza, sig. Cambianica, avvalendosi della collaborazione ed intermediazione dei sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini sia riuscito a raggiungere un illecito accordo con alcuni calciatori del Fara (Pagnoni, Turra e Rota) volto ad alterare l'esito della gara di andata della finale dei playout Casazza - Fara svoltasi in data 8.05.2016;

rilevato che sussistono pertanto gravi, precisi e concordanti indizi circa la configurazione dell'illecito sportivo ex art. 7 CGS, realizzato mediante atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara dell'8.05.2016, così da assicurare, di fatto, la salvezza del Casazza in danno del Fara";

deferiva avanti Questo Tribunale CAMBIANICA Claudio, TRAPLETTI Ruggero, CAMOTTI Paolo, MASSOLINI Andrea Giuseppe, PAGNONI Daniele, ROTA Daniele, TURRA Alberto, ASD CASAZZA CALCIO ed ASD FARA OLIVANA CON SOLA, per rispondere dei comportamenti e della violazione delle norme indicate in epigrafe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incumbenti di rito, preso atto

- che i deferiti hanno presentato memorie difensive, eccependo in via preliminare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità e/o l'irricevibilità del deferimento disposto dalla Procura Federale e della relativa azione disciplinare esercitata/promossa in data 24/1/2017, per violazione dei termini perentori di cui all'art. 32 ter comma 4 del C.G.S. il quale prevede che "quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento ...." e che, qualora ritenga di dover poi confermare la propria intenzione "... entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare ...".

- che, nel merito, hanno dedotto l'infondatezza del deferimento, non sussistendo alcun elemento di prova nemmeno a livello indiziario in merito a quanto contestato ai deferiti stessi, frutto di mere congetture e supposizioni effettuate dal calciatore, VECCHIO Gabriele, del tutto prive di riscontro; e ciò a maggior ragione se si considera che tutti i calciatori della ASD Fara Olivana con Sola non hanno fornito nella partita dell'8.5.2016 una prestazione adeguata, ivi compreso lo stesso Vecchio;

- che i deferiti hanno affermato inoltre che non vi è agli atti alcun elemento di un finanziamento economico del preteso accordo illecito tra alcuni calciatori della ASD Fara Olivana con Sola (i sig.ri Pagnoni, Turra e Rota) ed i sigg.ri Trapletti, Camotti e Massolini;

- che all'udienza del 2 marzo 2017, i deferiti ed il rappresentante della procura chiedevano un rinvio del giudizio con sospensione dei termini in attesa del pronunciamento del Collegio di Garanzia del CONI sull'eccezione preliminare sollevata dai deferiti stessi, in discussione per la seduta dell'8.3.2017; tale rinvio veniva reiterato alla successiva udienza del 7 aprile 2017, in attesa della motivazione della sentenza del Collegio di Garanzia assunta in data 8.3.2017;

- che all'udienza del 11.05.2017, veniva dato atto del deposito della motivazione della sentenza n. 25/2017 resa dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezioni Unite - ed il procedimento veniva rinviato al 25.05.2017 per sentire il calciatore VECCHIO Gabriele, così come richiesto dai deferiti;

- che all'udienza del 25.5.2017, veniva sentito il calciatore, VECCHIO Gabriele, il quale affermava che non aveva assistito a contatti e/o rapporti tra i calciatori, Pagnoni, Turra, Rota ed esponenti dell'ASD Casazza Calcio, che aveva avuto la sensazione di uno scarso impegno dei predetti calciatori più anziani senza spronare la squadra come facevano solitamente e che tre reti delle cinque subite sono state frutto di errori, pur se è riuscito a dare spiegazioni in merito a due delle predette reti (la prima subita per un errore del portiere Turra che subiva un gol da trenta metri fuori dai pali e la seconda per una fase difensiva definita strana);

- che il VECCHIO ha riferito di aver sentito delle voci strane sul fatto che la partita era stata comprata senza però essere in grado di indicare persone cui attribuirle ed ha precisato che nell'intervallo è stato l'allenatore a spronare la squadra e non i calciatori più anziani, come avveniva solitamente;

rilevato che il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia requisitoria, chiedeva la condanna di CAMBIANICA Claudio, a 5 anni di inibizione, di PAGNONI Daniele, a 5 anni di squalifica, di TRAPLETTI Ruggero e di CAMOTTI Paolo, a 4 anni di inibizione, di MASSOLINI Andrea Giuseppe, di ROTA Daniele e di TURRA Alberto a 4 anni e 6 mesi di squalifica, della società ASD CASAZZA CALCIO alla retrocessione in classifica all'ultimo posto del campionato di competenza, alla ASD FARA OLIVANA CON SOLA, un punto di penalizzazione;

- che i deferiti insistevano nell'eccezione preliminare di inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento disposto dalla Procura Federale e della relativa azione disciplinare esercitata/promossa in data 24/1/2017, per violazione dei termini perentori di cui all'art. 32 ter comma 4 del C.G.S. Ed in ogni caso l'assoluzione per non aver commesso il fatto.

#### **OSSERVA**

L'eccezione preliminare sollevata dai deferiti non può trovare accoglimento.

La recente giurisprudenza sia della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, sia del Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite, ha stabilito che i termini previsti dall'Art. 32 ter, comma 6, CGS hanno natura procedimentale e non sostanziale, come quelli di prescrizione e/o decadenza, di conseguenza al loro mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità della intempestiva citazione a giudizio (Corte Federale d'Appello decisione del 02.12.2016 C.U. n. 075/CFA - 2016/2017 e Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite n. 25/2017 dell'8.03.2017). In particolare, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello ritiene, con un ragionamento condivisibile, che *"la ratio di tale conclusione è anche desumibile dalla semplice quanto inequivoca considerazione che diversamente ragionando l'azione della Procura Federale sarebbe limitata e compressa da un ulteriore e ben più penalizzante limite (di natura decadenziale) rispetto a quello ben più lungo legato alla prescrizione, limite incompatibile con le finalità del giudizio di responsabilità disciplinare"*.

Peraltro, come ha rilevato la giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite - *"la disposizione normativa dell'Art. 32 ter, comma 4 CGS, integralmente mutuata dall'Art. 44, comma 4, CGS CONI, non contiene un'esplicita previsione di perentorietà dei termini per l'apertura e la conclusione del procedimento disciplinare"* e che quindi *"in difetto di una attribuzione, il termine di cui trattasi non può considerarsi perentorio"*.

La perentorietà di tale termine non si può desumere - prosegue il Collegio di Garanzia del CONI, Sezioni Unite - dal disposto di cui all'Art. 38, comma 6, CGS laddove afferma che *"tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori"* e ciò in quanto *"il riferimento alla perentorietà di cui trattasi si adatta alla fase decisoria del procedimento sportivo, escludendone di conseguenza, un'applicazione alla fase precontenziosa"*.

*"Una simile impostazione della lettura della normativa richiamata - conclude il Collegio di Garanzia CONI - conferirebbe coerenza all'intero sistema di giustizia sportiva e porterebbe altresì a concludere che non sarebbe logico estendere le norme in esame agli altri titoli del Codice di Giustizia Sportiva FIGC come il Titolo III ("Organi di Giustizia Sportiva") dove è inserito l'Art. 32 ter, comma 4, relativo all'attività della Procura Federale"*.

Questo Tribunale non può che concordare con le argomentazioni effettuate sia dalla Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, sia dal Collegio di Garanzia del CONI - Sezioni Unite nelle decisioni sopra richiamate (Corte Federale d'Appello S.U. del 02.12.2016 C.U. n. 075/CFA [2016/2017] - Collegio di Garanzia del CONI - S.U. n. 25/2017 dell'8.03.2017), ritenendo i termini previsti dall'Art. 32 ter, comma 4, CGS ordinatori e non perentori.

Passando all'esame del merito, si osserva che la giurisprudenza *"ai fini dell'affermazione di responsabilità di un soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta dell'illecito: il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente la violazione deve infatti essere superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. E' sufficiente, quindi, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che diano ragionevole certezza della commissione dell'illecito"*. (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 3.6.2013)

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte Federale d'Appello e del Tribunale Nazionale delle Sport la prova di un fatto relativo ad un illecito sportivo può anche essere - e talvolta non può che essere - logica piuttosto che circostanziale (Com. Uff. n. 47/CGF del 22 settembre 2011 - Corte Federale D'appello Sezioni Unite C. U. n. 021/CFA [2015/2016] testo della decisione relativa al C. U. n. 017/CFA- riunione del 28 agosto 2015) e in applicazione del principio generale, condiviso dalla giurisprudenza del TNAS del CONI, per il quale in materia di

illecito disciplinare sportivo il grado di prova richiesto per poter ritenere sussistente una violazione deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio e può ritenersi raggiunto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti (Com. Uff. n. 115/CGF del 28 novembre 2013).

Il Codice di Giustizia Sportiva, all'Art. 7, definisce illecito sportivo "il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo"; le conseguenti sanzioni sono aggravate *"in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito"*, mentre *"le società e i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili"*.

Per integrare la fattispecie di illecito sportivo non è quindi necessario che lo svolgimento della gara o il risultato della stessa siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo.

Si tratta, dunque, di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

Infatti, il compimento di *"atti diretti"* vale a conferire all'illecito sportivo una aleatorietà circa l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso tale da assumere la struttura del cosiddetto "reato di attentato" o a consumazione anticipata, ove, appunto, si prescinde dal conseguimento di un vantaggio effettivo.

Ciò non toglie che l'illecito, come ogni altra azione umana contemplata da un precetto, per avere valenza sul piano regolamentare ed essere produttivo di effetti disciplinari, deve avere superato sia la fase della ideazione che quella così detta "preparatoria" ed essersi tradotta in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato.

Le condotte oggetto di deferimento devono comunque rivelare una concreta idoneità causale ed attraversare tutta una serie di apporti necessari per il raggiungimento dello scopo.

Si deve ritenere quindi che per la configurazione dell'illecito sportivo occorre che lo stesso sia provato oltre ogni dubbio: in difetto, pur essendo presenti concreti indizi di reità, non caratterizzati da precisi e concordanti elementi probatori, deve giungersi ad un giudizio di proscioglimento dagli addebiti.

Ne consegue, pertanto, che la prova del fatto doloso che sta a base dell'illecito - e precisamente la prova cosiddetta "generica" -, deve essere piena, al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nel caso di specie, non si ritiene raggiunta la prova dell'illecito sportivo addebitato ai deferiti.

In definitiva, le dichiarazioni del calciatore, VECCHIO Gabriele, rese sia in sede di indagini sia avanti Questo Tribunale, - unica fonte di prova su cui la Procura ha posto le basi per il deferimento - sono prive di riscontri obiettivi e risultano connotate da elementi di giudizio e sensazioni a livello personale che minano quel carattere di certezza, concretezza e univocità che deve necessariamente sussistere per poter supportare la commissione di un illecito sportivo.

Il quadro probatorio, in breve, risulta scevro di *"quegli elementi che contraddistinguono l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni rese, alla luce dei tradizionali canoni interpretativi, tra cui la spontaneità, coerenza, e precisione, che contraddistinguono una affidabilità della narrazione alla luce di riscontri esterni idonei a confermare l'attendibilità di quanto dichiarato"* (CFA, Com. Uff. n. 19 del 8.9.2015).

In altri termini, ritiene, questo Tribunale, che le complessive acquisizioni probatorie a disposizione non consentano di affermare, con il necessario tasso di serenità, l'effettiva sussistenza dell'illecito di cui trattasi, nel senso che il Vecchio ha riferito di avere assunto una propria convinzione personale che però non è basata su elementi concreti, ma solamente su suo giudizio di scarso impegno dei propri compagni di squadra più anziani ed in particolare del capitano Pagnoni, nel corso della gara: scarso impegno che è stato persino addebitato al Vecchio da altri compagni di squadra.

Il Vecchio ha riferito che tre dei cinque gol subiti nella partita erano derivati da errori, a suo giudizio grossolani, commessi dal Turra, dal Pagnoni e dal Rota, riuscendo però a descrivere solamente due di questi. (Errore del portiere Turra che subiva un gol da trenta metri fuori dai

pali e errore di Rota e Pagnoni che andavano entrambi a contrastare un terzino avversario, lasciando libero un avversario).

A quanto riferito dal Vecchio, questi si possono definire errori tecnici che trovano peraltro una giustificazione nella bontà delle giocate degli avversari (tiro da trenta metri - passaggio al compagno libero mentre si subisce il pressing dei difensori avversari).

Peraltro, tali impressioni del Vecchio non hanno trovato alcun conforto nemmeno sulla stampa che ha giudicato la prestazione dell'intera squadra della FARA OLIVANA CON SOLA non all'altezza rispetto a quella ottima della squadra avversaria.

Non risulta inoltre agli atti un qualsivoglia elemento probatorio circa la conclusione ed il finanziamento economico di un accordo illecito tra i calciatori della ASD Fara con Sola tra il Cambianica - tramite il Trapletti, il Massolini ed il Camotti - ed i calciatori, Pagnoni, Turra e Rota.

Si rileva infine che il Vecchio, dopo aver avuto la sensazione che era stato commesso un illecito sportivo, non lo ha immediatamente denunciato, come imposto dall'Art. 7, comma 7, CGS.

Anche siffatto comportamento costituisce un elemento ulteriore a conferma che la sua era una mera sensazione personale, priva di qualsivoglia riscontro in fatto, non avendo peraltro assistito a contatti e/o rapporti tra il Cambianica - tramite il Trapletti, il Massolini ed il Camotti - ed i calciatori, Pagnoni, Turra e Rota.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Territoriale,

### **ASSOLVE**

i deferiti, CAMBIANICA Claudio, TRAPLETTI Ruggero, CAMOTTI Paolo, MASSOLINI Andrea Giuseppe, PAGNONI Daniele, ROTA Daniele, TURRA Alberto, ASD CASAZZA CALCIO ed ASD FARA OLIVANA CON SOLA, per non aver commesso il fatto.

Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati, nonchè di provvedere altresì alla pubblicazione dello stesso sul Comunicato Ufficiale.

## **7. Rettifiche**

Nessuna Comunicazione

## **8. Legenda**

### **Legenda Simboli Giustizia Sportiva**

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RECUPERO D'UFFICIO
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' CAMPO
- P POSTICIPO
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA
- Y RISULTATI di RAPPORTI PERVENUTI in RITARDO

IL SEGRETARIO  
Maria Cassetti

IL PRESIDENTE  
Giuseppe Baretti

---

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 31 Maggio 2017

---